



R.ETE.

IMPRESE ITALIA  
**Senato della Repubblica**  
**6<sup>a</sup> Commissione**  
**Finanze e tesoro**

**Atto Senato n. 2362**

**“Conversione in legge del decreto-legge 3  
maggio 2016, n. 59, recante disposizioni  
urgenti in materia di procedure esecutive e  
concorsuali, nonché a favore degli investitori  
in banche in liquidazione”**

**Documento di osservazioni**

17 maggio 2016

In relazione all'articolazione del Decreto legge che consta di tre Capi dai contenuti differenziati, si espongono qui di seguito considerazioni riferite in modo specifico ai singoli Capi, non senza avere rilevato in via preliminare e generale che i principi ispiratori della riforma (Capo I) sono apparentemente rivolti al sostegno delle imprese, mentre essi, in concreto, definiscono istituti e strumenti per accelerare il recupero dei crediti a vantaggio delle banche. Infatti, l'introduzione della disciplina del pegno non possessorio – art. 1 – per garantire crediti concessi agli imprenditori determinati o determinabili anche a rapporti/importi futuri è un istituto contraddittorio in quanto:

- la riforma del diritto delle garanzie immobiliari poteva avere un senso nella legge bancaria del 1936 basata sulla ripartizione tra credito ordinario e credito specializzato (aziende di credito il primo e istituti di credito il secondo) non nell'attuale contesto del TUB che prevede la despecializzazione funzionale e strutturale del credito;
- le garanzie mobiliari sono sempre meno determinanti nella concessione del credito a seguito di Basilea 2 che qualifica il *rating* dell'impresa, di cui le garanzie sono un mero elemento accessorio;
- la farraginosità delle procedure delineate (registro informatico – art. 1 – punto 6) configura un diritto di difficile attivazione;
- la coesistenza della facoltà di disporre del bene da parte del soggetto costituente con il diritto del creditore di procedere all'escussione genera un "campo di indeterminatezza" produttivo di conflitti e di contenzioso, oltre ad essere economicamente costoso;
- non considera il valore degli asset formati dai cd. Intangibili: valore imprenditoriale, qualità del marchio, innovazioni immateriali, cultura dell'imprenditore, etc., come determinanti dell'impresa per la cui crescita gli asset materiali sono sempre meno importanti.

Per quanto concerne l'articolo 2 del Capo 1 che introduce nel TUB l'art. 48 bis che permette, in caso di insolvenza (quando il mancato pagamento si protrae per oltre 6 mesi dalla scadenza di oltre 3 rate) il trasferimento del bene immobile alla banca, occorre evidenziare che la velocizzazione delle procedure di recupero se viene incontro alle esigenze delle banche, riduce la possibilità per le imprese di rinegoziare il mutuo a

tassi e condizioni diverse e crea un situazione di discriminazione verso le imprese che dovrebbero essere messe in grado, con strumenti negoziali, di superare la fase critica che attraversano.

La misura finisce con l'essere un acceleratore della crisi economica, quindi, prociclica a svantaggio della stabilità finanziaria.

Gli art. 3, 4, 5 e 6 contengono misure tese a ridurre i tempi delle procedure esecutive anche a scapito delle imprese mutuatariе. Il Capo II che detta misure in favore degli investitori in banche in liquidazione con l'accesso al fondo di solidarietà mediante erogazione diretta, attiene ad investitori persone fisiche, che dovrebbero ben altrimenti essere protette e tutelate.

Anche questi interventi di ristoro non obbediscono a criteri di immediatezza e completezza dell'importo del prestito subordinato sottoscritto ma si basano sulla parzialità della somma persa e sul reddito dell'investitore (inferiore a 35 mila euro); una specie di diritto negato a chi ha un reddito superiore ai 35 mila euro e sulla eccessiva regolamentazione delle procedure di liquidazione.

In conclusione, il decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016 non contiene misure a favore delle imprese, ma provvedimenti che nella loro variegata articolazione introducono nuove garanzie mobiliari e disposizioni di accelerazione del recupero crediti che se riducono il tempo di incasso dei crediti per le banche, non aiutano, come ricordato, le imprese a superare le fasi di difficoltà anche connesse alla pluriennale crisi economica, oltre a non ispirarsi ai principi costituzionali di tutela del risparmio.